



# COMUNITA' MONTANA

## “MOLISE CENTRALE”

6^ ZONA OMOGENEA

### COPIA DI DELIBERAZIONE

### GIUNTA COMUNITARIA

**N. 0048 del 07/03/2005**

**OGGETTO:**

RICORSO INCIDENTALE CORTE COSTITUZIONALE PER UDIENZA DEL 05.04.2005.  
COSTITUZIONE - INCARICO PROFESSIONALE.

Pubblicata all'albo il **18 MARZO 2005** prot. **169**

L'anno duemilacinque addì sette del mese di marzo alle ore 19:30

Nella sala della Giunta delibera in merito all'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale dr. Giuseppe MURGOLO

N.	Cognome Nome	Carica	Pr
1	FRATANGELO GIOVANNI	PRESIDENTE	Si
2	MESSERE NICOLA	VICE PRESI	Si
3	MARASCA GIOVANNI	ASSESSORE	Si
4	CERIO ANTONIO	ASSESSORE	Si
5	CALARDO MARIO	ASSESSORE	Si
6	ONORATO FERDINANDO	ASSESSORE	Si
7	MUCCINO FRANCESCO	ASSESSORE	--

PRESENTI 6 ASSENTI 1

## Ufficio di Presidenza

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Richiamato** preliminarmente tutti i fatti connessi ai vuoti istituzionali posti in essere dal Presidente della Giunta Regionale del Molise di cui al DPGRM n.17 del 27/01/03, fondato sul presupposto della piena efficacia e legittimità dell'art. 17 della L.R. n.12/2002, con cui ha sciolto il Consiglio della Comunità Montana "Molise Centrale" e ha nominato fiduciarmente l'avv. Domenico Marinelli alle funzioni di Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, sino alla ricostituzione degli organi a norma di legge –frase del tutto pleonastica e fuorviante-;

**Visto che** alcuni cittadini elettori tra cui il signor STANZIANO ed altri, con ricorso al T.A.R Molise n.190/2003, hanno chiesto l'annullamento del decreto suddetto, per motivi di legittimità, eccependo tra, gli altri, anche la costituzionale illegittimità del citato art.17 della L.R. n.12/2002, cioè proprio quella norma sul quale si fonda il decreto suddetto;

**Dato atto** che sia la Regione Molise, attraverso l'Avvocatura distrettuale, che la stessa Comunità Montana all'epoca dei fatti rappresentata dal Commissario, si sono costituite a resistere al giudizio popolare nominando il Commissario l'Avv. Vincenzo Colalillo affinché lo stesso difendesse gli interessi dell'Ente che rappresentava –(delibera Commissariale n. 28/2003);

**Che il T.A.R.** Molise con ordinanza n. 58-2003 (n.1176/2003, nella camera di consiglio del 04/06/03, depositata in segreteria il 04/07/03, e pubblicata nel B.U. della Regione n.2 del 31/01/03, pag.221) nel sospendere il giudizio ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale ritenendo non infondata l'eccezione di incostituzionalità sollevata dai ricorrenti, il tutto in ben nove pagine di Ordinanza di rimessione;

**Che la** Comunità Montana, pur dopo diversi solleciti avanzati dal difensore Avv. Colalillo, non si è costituita nel giudizio incidentale davanti alla Corte Costituzionale rispetto alla prima davanti al TAR Molise, che continua a spiegare i suoi effetti;

**Che dal** lettura del biglietto di Cancelleria della Suprema Corte Costituzionale si evidenzia che la costituzione della Regione Molise avviene per il tramite dell'Avv. Colalillo, difensore dell'Ente Comunitario nel giudizio davanti al TAR Molise;

**Che la Regione Molise**, attraverso la lettura della delibera di Giunta n. 1157 del 06/10/03, nel predisporre la sua costituzione attraverso l'incarico fiduciario all'Avv. Colalillo ha espressamente specificato "la Regione ha il dovere di difendere la legittimità della propria legge davanti alla Corte Costituzionale vertendo l'eccezione sull'ampiezza degli stessi poteri legislativi regionali;" aggiungendo altresì che la rappresentanza e difesa al sopra citato avv. Colalillo, trova la Sua giustificazione e motivazione che il medesimo "consulente legislativo della Regione Molise, ... , è già difensore, nel giudizio davanti al T.A.R. per il Molise sopra richiamato, della Comunità Montana Molise Centrale;

**Che**, viceversa, dalla lettura integrale della delibera Commissariale di affidamento incarico all'Avv. Vincenzo Colalillo non si riescono a leggere i reali motivi e gli interessi sottostanti alla resistenza in giudizio della Comunità Montana per la declaratoria di illegittimità costituzionale sollevata, tra l'altro, sull'intero impianto legislativo della legge regionale n. 12/2002, su cui si fonda la predetta nomina Commissariale, fermo restando a tal riguardo tutte le altre considerazioni sull'efficacia decadenziale della nomina commissariale ai sensi dell'altra legge regionale n. 16/2002;

**Che, dalla** lettura integrale dei diversi atti amministrativi prodotti sia dalla regione che dalla stessa Comunità Montana –commissariata-, si delinea in maniera chiara e lapalissiana un cogente conflitto di posizioni ed interessi coinvolti che hanno visto affievolirsi se non scomparire del tutto i reali interessi della Comunità Montana che non risultano difesi in primo grado in alcun modo dall'Avv. Vincenzo Colalillo, il quale risulta difensore sia del Commissario come intuito persona che

della stessa Regione Molise, fattispecie tecnico giuridica che ha leso la piena e reale Autonomia dell'Ente Montano che, si badi bene, non si contrappone all'Istituzione Regione nel senso termilogico del termine, bensì ne rivendica la Sua piena Autonomia Politico Istituzionale così come ampiamente riportato dalla legislazione e giurisprudenza di merito;

**Che nel caso** de qua si materialmente concretizzato il seguente quadro:

1. Regione Molise, rappresentata dal suo Presidente, quale ente "aggressore" e commissariante, interessato alla conservazione del decreto di scioglimento del Consiglio della Comunità e di nomina del fiduciario commissario;
2. Regione Molise, quale Ente legiferante, interessata alla conservazione della L.R. 12/2002;
3. Consulente legislativo avv. Colalillo, professionista fiduciario della Regione, cointeressato, con il Presidente emanante il decreto e con la stessa Regione legiferante, tanto al de iure condito quanto al de iure condendo per la citata L.R.;
4. Comunità Montana, nella persona del rappresentante Commissario per la provvisoria gestione, fiduciario dell'ente "aggressore" nel corpo dell'ente "aggredito", interessato, in uno con il Presidente della Regione, alla conservazione sia del decreto di scioglimento del Consiglio che alla Sua nomina e permanenza alla carica;
5. Comunità Montana, nella entità di popolo e territorio, quale ente "aggredito" e commissariato, che istituzionalmente aveva un reale interesse alla sostanziale rappresentanza da parte degli elettivi Consiglieri espressi dal popolo sovrano e dai Consigli comunali, anziché da una entità esterna ed estranea quale è, pur con il massimo rispetto, il commissario (Istituto straordinario al Nostro sistema Ordinamentale che prevede come regola generale la rappresentanza sovrana del popolo);
6. Consiglieri comunali e cittadini, portatori del proprio personale e diretto interesse alla gestione della cosa pubblica, nei Comuni e nella Comunità Montana che è una unione di Comuni, i quali, vista l'inerzia delle singole istituzioni coinvolte, hanno promosso l'AZIONE POPOLARE PREVISTA DALL'ARTICOLO 9 DEL T.U.E.L. N. 267/2000;

**Che, per i** mandati attualmente conferiti all'avvocato Colalillo, lo stesso si trova di fatto ad essere portatore di concreti interessi di cui ai numeri sopra indicati dall'uno al cinque;

**Che gli** interessi suddetti, presentandosi divergenti e giuridicamente confusi, come sopra rappresentati appaiono tali da non essere sufficientemente, chiaramente ed univocamente compatibili con quelli della Comunità Montana, quale ente "aggredito" nella vicenda sopra elencata;

**RITENUTO**, per quanto sopra, che è preciso dovere, degli attuali amministratori rappresentanti elettivi dei consigli comunali facenti parte della Comunità Montana, assicurare alla stessa Comunità Montana la giusta ed autonoma individuazione, scevra da ogni dubbio di giuridica confusione, degli interessi dell'Ente e della loro adeguata difesa nelle competenti sedi istituzionali e giudiziarie (magistratura ordinaria, amministrativa e costituzionale);

**che, pur con** il dovuto rispetto per l'avv. Colalillo per la sua alta funzione professionale, si rende tempestivamente inprorogabilmente necessario affidare le difese dell'Ente ad altro professionista;

## **PROPONE DI DELIBERARE**

Nel riportare integralmente tutti i punti sopra evidenziati e per quanto di propria competenza di:

**a)= di revocare** la delibera commissariale n.28 del 07.04.2003, di incarico all'avv. Colalillo e nominare sia per la fase principale, attualmente pendente davanti al TAR Molise, che nell'attuale fase incidentale sia l'Avv. Vincenzo Spagnolo Vigorita del foro di Napoli, sia l'attuale Presidente pro-tempore ai sensi dell'art. 86 c.p.c., affinché rappresentino gli interessi, della Comunità Montana "MOLISE CENTRALE" di Campobasso con sede in Ferrazzano, in tutte le sedi con ogni più ampia facoltà di legge, ivi delegando gli stessi ad ogni adempimento inerente e conseguente connesso al presente mandato, con espressa ratifica del loro operato;

**b)= di revocare** l'incarico fiduciario all'Avv. Vincenzo Colalillo per tutte le motivazioni sopra esposte che qui si intendono ritrascritte anche ed in particolare sul presupposto che le indicazioni fornite dal Commissario in primo grado sono palesemente illegittime e non coincidente in alcun modo con l'interesse dell'Ente "MOLISE CENTRALE" che è una associazione di comuni che gode di propria autonomia istituzionale nel rispetto delle leggi nazionali in cui il ruolo dell'Istituzione Regione è ben definito e circoscritto e la legge regionale n. 12/2002 non rispecchia in alcun modo tale autonomia e di cui se ne chiede l'abrogazione integrale, anche nel rispetto dei nuovi riferimenti e devolution costituzionali in essere;

**c)= di disporre** che il presente provvedimento VENGA inserito nell'elenco da comunicare ai capigruppo consiliari per effetto dell'art.125 del più volte citato T.U..

**d)= di dichiarare**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del T.U.E.L. n. 267/2000.

## LA GIUNTA

**RITENUTO** di dover provvedere in merito, nel confermare e sottoscrivere quanto riferito dal Presidente;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile del servizio, e del responsabile di ragioneria (art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267);

**DATO ATTO** che è stata acquisita da parte del Ragioniere, anche l'attestazione relativa alla copertura finanziaria dei cui all'art. 153, 5^ comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

## DELIBERA

Di riportare integralmente tutti i punti sopra evidenziati e per quanto di propria competenza di:

**a)= di revocare** la delibera commissariale n.28 del 7.4.2003, di incarico all'avv. Colalillo e nominare sia per la fase principale , attualmente pendente davanti al TAR Molise, che nell'attuale fase incidentale sia l'Avv. Vincenzo Spagnolo Vigorita del foro di Napoli, sia l'attuale Presidente pro-tempore ai sensi dell'art. 86 c.p.c., affinché rappresentino gli interessi, della Comunità Montana "MOLISE CENTRALE" di Campobasso con sede in Ferrazzano, in tutte le sedi con ogni più ampia facoltà di legge, ivi delegando gli stessi ad ogni adempimento inerente e conseguente connesso al presente mandato, con espressa ratifica del loro operato;

**b)= di revocare** l'incarico fiduciario all'Avv. Vincenzo Colalillo per tutte le motivazioni sopra esposte che qui si intendono ritrascritte integralmente, anche sul presupposto che le indicazioni fornite dal Commissario in primo grado sono palesemente infondate e non coincidenti in alcun modo con l'interesse dell'Ente "MOLISE CENTRALE" che è una associazione di comuni che gode di propria autonomia istituzionale nel rispetto delle leggi nazionali in cui il ruolo dell'Istituzione Regione è ben definito e circoscritto e che la legge regionale n. 12/2002 ha ampliato non rispettando sia in fatto che in diritto la reale autonomia dell'Ente Comunitario; per tali motivi si chiede all'O.le Corte Costituzionale l'esame della legge regionale n. 12/2002 e la sua contestuale abrogazione, per violazione dei principi di autonomia ordinamentale di cui gode l'ente montano;

**c)= di impegnare**, per le finalità di cui al presente provvedimento la somma di € 2.500,00 Iva e CAP inclusi, sull'intervento n. 1010203, capitolo 1637, Imp. n° 171 dando espresso mandato ai responsabili di settore di porre in essere gli atti inerenti e conseguenti al presente deliberato;

**d)= di disporre** che il presente provvedimento VENGA inserito nell'elenco da comunicare ai capigruppo consiliari per effetto dell'art.125 del più volte citato T.U..

**e)= di dichiarare**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^comma, del T.U.E.L. n. 267/2000.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere favorevole .

Li, 07/03/05

---

SEGRETARIO GENERALE  
F.TO dr. Giuseppe MURGOLO

ART. 183 COMMA 4 DEL TUEL N. 267/2000

Parere favorevole .

Li, 07/03/05

---

IL RAGIONIERE  
F.TO Antonio FRATANGELO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Li, 07/03/05

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.TO Antonio FRATANGELO

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
F.TO FRATANGELO GIOVANNI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.TO dr. Giuseppe MURGOLO

---

La su estesa deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_  
per rimanervi quindici giorni consecutivi. (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Ferrazzano li' \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

**Copia conforme all'originale.**

Ferrazzano li' \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

**REGISTRO GENERALE N. |\_\_\_\_|**

Si attesta che la presente deliberazione :

e' stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunita' il \_\_\_\_\_  
e' stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di Ragioneria il \_\_\_\_\_

Ferrazzano li' \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
\*FTO\* dr. Giuseppe MURGOLO

---

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo.**

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**